



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287
tel 0498215849



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 608

DEL 10/09/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto "Sisthema Formazione s.c.a.r.l.", per attività di tirocinio e formazione a favore di allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario.

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto "Sisthema Formazione s.c.a.r.l.", per attività di tirocinio e formazione a favore di allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **U.O.C. Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- la figura dell'Operatore Socio Sanitario (di seguito OSS) è stata individuata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano con l'Accordo del 22 febbraio 2001, elevato a rango di disposizione legislativa dalla Legge 8 gennaio 2002, n. 1, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario", all'art. 1, comma 8;
- la legge della Regione Veneto del 16 agosto 2001, n. 20, dopo aver istituito la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, ha delineato con precisione le caratteristiche fondamentali della suddetta figura professionale definendone in dettaglio le competenze, i contesti operativi in cui si esplica l'attività degli OSS, nonché le modalità di gestione ed organizzazione dei relativi corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di 520 ore di tirocinio da svolgersi presso le strutture e i servizi in cui è prevista la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario;
- tale legge prevede che la Giunta regionale, sulla base del fabbisogno di OSS annualmente determinato, programmi l'attivazione dei corsi mediante la pubblicazione di Avvisi pubblici per la presentazione di progetti formativi, finalizzati alla realizzazione di interventi e alla qualificazione di un congruo numero di OSS, in funzione del fabbisogno professionale delle strutture e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale;
- l'art.1 della D.G.R.V. n.1816 del 7 novembre 2017 definisce il tirocinio quale misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza formativa, non costituente ad alcun titolo rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto;

- l'art 11 della D.G.R.V. n.1816 del 2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione, che può riguardare più tirocini, tra il soggetto promotore e il legale rappresentante del soggetto ospitante;
- il tirocinio è la modalità privilegiata e insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa, i cui obiettivi consistono nell'osservazione e conoscenza delle attività della Struttura o del Servizio di destinazione nonché la partecipazione diretta dell'allievo alle attività proprie dell'operatore socio sanitario;

Dato atto che:

- “Sisthema Formazione” s.c.a.r.l., con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) in via degli Olivi n.1, ha ottenuto con atto A0287 l'accreditamento quale organismo per la formazione superiore e continua da parte della Regione Veneto ai sensi della legge regionale n. 19 del 2002,;

- l'organismo di formazione “Sisthema Formazione” è stato autorizzato con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n. 798 del 08.07.2019 ad attivare e gestire il percorso formativo per Operatore Socio Sanitario;

- “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” promuove percorsi formativi che devono rispettare standard di qualità attraverso il soddisfacimento di requisiti strutturali, economici e finanziari, organizzativi e gestionali, di efficacia e di efficienza nelle attività e una rete soddisfacente di relazioni con il territorio;

Preso atto che:

- la Responsabile dei Tirocini del suddetto organismo di formazione erogante il Corso OSS, con pec registrata al prot. n. 13837 del 10 agosto 2020, ha chiesto di poter sottoscrivere una convenzione con l'Istituto Oncologico Veneto al fine di rendere possibile lo svolgimento di

tirocini formativi ai propri studenti presso le strutture dell’Istituto stesso, finalizzati alla formazione per il conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario;

- in ragione della perdurante emergenza epidemiologica da Covid19 che ha aggravato la strutturale carenza di Operatori Socio Sanitari nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali sia pubbliche che private la Regione Veneto ha ritenuto necessario, con la D.G.R.V. n. 1124 del 6 agosto 2020, procedere ad una ricognizione del fabbisogno formativo per il biennio 2020/2021 stimando in un numero superiore a quanto previsto in precedenza il fabbisogno di operatori qualificati e in un numero maggiore di corsi di formazione autorizzati, oltre che ripartendo l’avvio dei corsi in 3 distinti ambiti temporali al fine di favorire una maggiore partecipazione agli interessati e viene pertanto espressamente richiesto alle Aziende Sanitarie regionali e specificamente allo IOV la massima collaborazione nell’offrire la più ampia disponibilità ad accogliere all’interno delle proprie strutture i corsisti tirocinanti;

- l’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture ospedaliere i tirocinanti del corso di formazione per OSS organizzato dall’organismo di formazione in parola in un numero massimo che sarà concordato tra le parti in funzione delle risorse umane e strumentali nonché della capacità ricettiva delle strutture e dei servizi di destinazione degli stessi;

Considerato che:

- i tirocinanti, studenti, laureati iscritti a corsi promossi da “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” risultano coperti dalle seguenti assicurazioni contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi:

- ✓ l’INAIL - Posizione Assicurativa Territoriale N. 20074103/77,
- ✓ Polizza RC rischi Diversi n. 3134 stipulata con Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Castelfranco Veneto

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione per attività di tirocini e formazione per OSS tra “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” e l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della UOC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il d.lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 288 del 13.10.2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e 56 del 14.09.1994;

VISTA la L.R. n. 26/05 “Istituzione dell’Istituto Oncologico Veneto”;

VISTA la L.R. del 16 agosto 2001, nr. 20;

VISTA la D.G.R.V. n.1816 del 07/11/2017;

VISTE le D.G.R.V n. 688 del 16.05.2019 e D.G.R.V. n. 798 del 08.07.2019;

VISTA la D.G.R.V. 1124 del 06.08.2020;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare e sottoscrivere, la convenzione con l’Organismo di formazione accreditato dalla Regione del Veneto “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” per l’effettuazione di tirocini formativi presso le Strutture dell’Istituto Oncologico Veneto, da parte di studenti del Corso per Operatore Socio Sanitario, con le modalità e le tempistiche indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:

- a) la convenzione avrà durata annuale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione;
 - b) gli allievi tirocinanti, studenti, laureati iscritti a corsi promossi da “Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” risultano coperti da assicurazioni per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
 - c) la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell’Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.;
3. di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali e la U.O.C. Professioni Sanitarie, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

**Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche**

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S., (di seguito per brevità “Istituto”) con sede in Padova via Gattamelata 64, C.F. e P.IVA 04074560287, nella persona del rappresentante legale, Dott. Giorgio Roberti – di seguito denominato anche “Soggetto Ospitante”

E

“Sisthema Formazione s.c.a.r.l.” Organismo di formazione – sede di Castelfranco Veneto (TV) cap 31033 in via degli Olivi n. 1, C.F. e P.IVA 02175440268, di seguito denominato anche Soggetto Promotore, nella persona del rappresentante legale il Presidente Dino Pasqualotto

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, è data possibilità ad Università ed Enti di formazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24.6.1997, n. 196, di promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859,
- che come da disposizioni generali della Giunta Regionale del Veneto al punto 4 dell’allegato B della D.G.R. n. 1124 del 06/08/2020 “il tirocinio pratico rappresenta un elemento fondamentale del percorso formativo in quanto destinato alla formazione specialistico/pratica del corsista, pertanto è necessaria per la sua realizzazione un’ampia collaborazione tra soggetto gestore, strutture e servizi che ospitano i tirocinanti”;
- che tutti i percorsi formativi afferenti ai corsi per Operatore Socio Sanitario comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’OSS.

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

L’Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97, si rende disponibile ad accogliere, presso le proprie strutture della sede IOV di Castelfranco Veneto (TV), i tirocinanti nel rispetto dell’art. 1 comma 3 del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25.3.98 n. 142, e comunque in un numero massimo concordato con le strutture ed i servizi di destinazione, anche sulla base delle relative capacità ricettive e delle risorse umane e strumentali disponibili.

I tirocinanti che saranno accolti presso il Soggetto Ospitante sono allievi del corso di formazione per Operatore Socio Sanitario, il quale è stato previamente autorizzato dalla Regione Veneto con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto n. 798 del 08/07/2019 ed è organizzato dall’Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Veneto con atto A0287 ai sensi della legge regionale n. 19 del 2002.

L’Istituto Oncologico Veneto si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, ad accogliere presso le proprie strutture afferenti alla sede di Castelfranco Veneto gli allievi del corso per Operatore Socio Sanitario.

Art. 2 Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Organismo di Formazione, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor dell'Ente di appartenenza del tirocinante;
- il nominativo del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

Art. 3 Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme contenute nel codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto concerne i dati, le informazioni o le conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Le Parti concordano nel ritenere che il personale del soggetto promotore tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture e con strumenti dell'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS, Titolare del trattamento, che provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

Art. 4 Trattamento dei dati personali.

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e soggetto promotore convengono di essere ciascuno titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguitate: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa già in fase di iscrizione attraverso i moduli cartacei sottoscritti dai partecipanti,, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa agli interessati.

Art. 5 Assicurazioni

I tirocinanti, studenti e laureati iscritti a corsi promossi da "Sisthema Formazione", risultano coperti dalle seguenti assicurazioni:

- l'INAIL - Posizione Assicurativa Territoriale N. 20074103/77
- Polizza RC rischi Diversi n. 3134 stipulata con Vittoria Assicurazioni, Agenzia di Castelfranco Veneto

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocino, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore.

Art. 5 Adempimenti informativi

L'Organismo di Formazione "Sisthema Formazione". si impegna ad inviare copia della convenzione e di ogni progetto formativo alla Regione, o Provincia delegata, e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, e conferisce mandato al Soggetto Ospitante per gli eventuali adempimenti informativi verso le rappresentanze sindacali.

Art. 6 Durata e Recesso

La presente Convenzione ha durata di 12 mesi.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 7 Foro

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

Art. 8 Registrazione e spese

La presente convenzione, firmata, sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

L'imposta di bollo è assunta dall'Organismo di Formazione "Sisthema Formazione".

Padova,

Per " "Sisthema Formazione" s.c.a.r.l.

Il Legale rappresentante

Dino Pasqualotto

Per l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
il Direttore Generale e legale rappresentante
Dott. Giorgio Roberti

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole della convenzione di tirocinio: art. 6 "Durata e recesso" e art. 7 "Foro".

Padova,

Per "Sisthema Formazione" s.c.a.r.l.
Il Legale rappresentante
Dino Pasqualotto

Per l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.
il Direttore Generale e legale rappresentante
Dott. Giorgio Roberti
